

Edizione di venerdì 23 maggio 2014

DICHIARAZIONI

[La problematica compilazione di RW per il titolare effettivo](#)

di Sergio Pellegrino

ADEMPIMENTI

[Semplicità “ufficiali”](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

ADEMPIMENTI

[Il pagamento del diritto annuale 2014](#)

di Luca Mambrin

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La scissione della SAS proporzionale con separazione dei soci](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IVA

[Il trattamento Iva del “full conference pass”](#)

di Marco Peirolo

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Cantine aperte ma non solo](#)

di Chicco Rossi

DICHIARAZIONI

La problematica compilazione di RW per il titolare effettivo

di **Sergio Pellegrino**

Nel [pezzo di ieri di Tozzi](#) (ed in uno [precedente di Vial](#)) si sono messi in evidenza gli **amletici dubbi** che ci troviamo a dover affrontare nel momento in cui un nostro cliente debba essere considerato **titolare effettivo di investimenti esteri** detenuti per il “tramite” di una **partecipata in un Paese non-white list**.

Come ci ricordano le **istruzioni di Unico 2014**, per effetto delle modifiche apportate dalla legge comunitaria 2013 all'art. 4 del D.L. 167/1990, *“L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di **titolari effettivi** delle attività secondo quanto previsto dalla **normativa antiriciclaggio** (art. 1, comma 2, lettera u), del DLgs n. 231/2007 e art. 2 dell'allegato tecnico)”*.

Se le partecipazioni sono in società residenti in **Paesi non collaborativi**, ed il soggetto si considera titolare effettivo (avendo ad esempio una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale), non va indicato il valore della partecipazione diretta, quanto invece **il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società** (unitamente alla percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa).

Per **esigenze di semplificazione**, le istruzioni prevedono che il contribuente indichi, per ciascuna società o entità giuridica, **il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo**, predisponendo un **prospetto di dettaglio** contenente i valori delle singole attività da esibire in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria: compila quindi un **unico rigo di RW** per riportare il valore delle attività detenute “indirettamente” attraverso la società di cui risulta essere titolare effettivo.

Così facendo, ci dicono le istruzioni, *“seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, **ai fini del monitoraggio fiscale**, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”*.

Tutto potrebbe girare se RW non fosse, da quest'anno, funzionale anche alla **liquidazione delle imposte patrimoniali**.

La **disciplina di IVIE e IVAFE non è cambiata** e se quindi un contribuente ha una partecipazione del 30% in una **società svizzera** (per non andare lontano ...) dovrebbe pagare l'**IVAFA nella misura dello 0,15% del valore nominale della sua quota**.

Ed è proprio qui che si crea il **corto circuito**, che è facilmente verificabile se ci cimentiamo nella compilazione di RW.

Ipotizziamo di avere un cliente, che ha partecipato alla costituzione di una **società svizzera** apportando 30.000 euro di capitale ed acquisendo in questo modo una partecipazione pari al 30% del capitale sociale.

La società in questione, per non complicarci troppo la vita, detiene soltanto un immobile acquistato ad 1 milione di euro.

Se la partecipazione anziché in Svizzera (Paese *non-white list*) fosse in **Francia** (Paese *white list*), nonostante il soggetto in questione debba essere comunque considerato titolare effettivo, non si applica l'approccio *look through* e compilerebbe quindi RW "normalmente":

Ma la **partecipata è in Svizzera** e quindi le regole dettate dalle istruzioni per la compilazione di RW prevedono l'indicazione del **valore delle attività detenute dalla partecipata**.

Finché ragioniamo sul **monitoraggio**, problemi "drammatici" non ne abbiamo (qualche dubbio però a livello di compilazione sussiste, ad esempio sul codice da utilizzare in colonna 6 per indicare il criterio di determinazione del valore se vi sono attività diverse con criteri diversi):

Se indichiamo in colonna 3 il codice 2 (che individua le partecipazioni), il software, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni, farà sì che sul valore finale indicato in colonna 8, rapportato alla quota di possesso di colonna 5 e al numero di giorni di colonna 10, venga determinata l'**IVAFA** (che quindi nel nostro esempio viene decuplicata rispetto a quanto dovuto):

Ma, nel nostro "semplice" caso (semplice perché nel patrimonio della partecipata c'è solo un'attività), il bene che il contribuente possiede "indirettamente" è un **immobile** e quindi qualcuno avanza il dubbio che sarebbe logico che questo **assolva l'IVIE e non l'IVAFA**: una conclusione di questo tipo però non appare in linea né con il **dato normativo** (che, come si è detto, per le patrimoniali estere non è cambiato), né con le **modalità di compilazione di RW** (atteso che il valore delle attività detenute dalla partecipata – immobili, conti correnti, partecipazioni, ... – deve essere cumulativamente indicato).

Andando **per esclusioni**, l'unica strada, anche se non contemplata dalle istruzioni, sembra essere quella di compilare **due righe distinti**.

Il primo, per fare **monitoraggio**, indicando il valore complessivo delle attività detenute dalla partecipata (però come si combinino le colonne 5 *quota di possesso dell'investimento estero* e 19 *percentuale di partecipazione nella società di cui il contribuente risulti titolare effettivo* rimane un mistero assoluto):

il secondo invece per **liquidare l'IVAFE** con i canoni "tradizionali":

Come questa soluzione "creativa" si concili con i **software di controllo** delle dichiarazioni non ci è però dato sapere ...

ADEMPIMENTI

Semplicità “ufficiali”

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

Mentre da studiosi appassionati scorrevamo sulla nostra libreria di casa i tanti e tanti manuali di diritto, l'occhio ci è caduto sulla **copia di una Gazzetta Ufficiale**, l'unica che abbiamo conservato, romanticamente, nell'era della telematica.

Si tratta della [n. 105/2011 del 3/5, parte prima, che accoglie la Circolare 2/5/2001 n. 1](#) (!!!) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolata **“Guida alla redazione dei Testi normativi”**, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi Malinconico e che invita *“le SSLL ...ad assicurare l'applicazione da parte degli uffici di rispettiva competenza”*.

Il documento è un vero e proprio gioiello, quasi un monumento del diritto, ma soprattutto dalla sua lettura emerge con forza l'esortazione alla semplicità perchè *“...sono troppe le regole cattive e sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come quei rimedi che, nell'intento di curare, ne provocano di nuove e maggiori o comunque generano gravi effetti collaterali”*.

Desideriamo qui richiamare alcuni stralci di questa Circolare.

“Il precetto normativo ha la valenza di un ordine. Esso dunque è efficace ed autorevole solo se è preciso, sintetico e chiaro per il destinatario _ ottengono tale risultato le disposizioni brevi, chiare, non involute...la corretta formulazione della disposizione evita qualsiasi ambiguità semantica e sintattica, e persegue gli obiettivi della semplicità espositiva e della precisione di contenuto. Quanto alla brevità, il periodo non contiene incisi complessi, che rendono difficile la lettura e la comprensione del testo...”

Quanto alla chiarezza, è necessario ricordare che in sede di attuazione le disposizioni dovranno essere interpretate, anzitutto, nel senso reso palese dal significato proprio della parola...l'esigenza di chiarezza per il legislatore è maggiore quando ad una disposizione si attribuiscono effetti derogatori rispetto ad altre disposizioni a principi generali. In caso contrario, l'interpretazione non potrà che penalizzare l'osservazione di chi invoca l'ampliamento dei propri poteri o diritti”.

E ancora: *“Il ricorso a neologismi è consentito solo se essi sono entrati nell'uso corrente della lingua italiana...i termini attinti dal linguaggio giuridico o dal linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, secondo il significato loro assegnato dalla scienza o dalla tecnica che li concerne!!; quanto poi al riferimento ad altri atti “...vano evitati i riferimenti a catena...”*.

Ampia parte della circolare è dedicata alla struttura dell'atto normativo che, tra l'altro, nel titolo **non deve contenere espressioni generiche** e deve contenere l'eventuale **carattere derogatorio** dell'atto rispetto alla disciplina vigente.

Scendendo agli articoli, essi devono avere una *“...propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una progressiva logica degli argomenti trattati...è opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente, è eccessivo un numero di commi eccedenti 10”*.

Potrà bastare...

In questa bellissima Italia dobbiamo levare, tutti, un urlo, nel quale nessuna voce prevalga, ma tutti, con forza invochino **semplicità**.

Nel 2001 poteva sembrare assurdo che qualcuno dovesse disperdere tempo ed energia per invocare semplicità...quanta ingenuità.

ADEMPIMENTI

Il pagamento del diritto annuale 2014

di **Luca Mambrin**

Proprio in questi giorni le imprese stanno ricevendo tramite i propri indirizzi di posta elettronica certificata le comunicazioni da parte delle rispettive camere di Commercio relative al versamento del **diritto annuale per l'anno 2014**.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2014 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**, compresi quindi i **soggetti iscritti esclusivamente al REA** (ad esempio associazioni ed enti no profit), le imprese in **liquidazione**, in **concordato preventivo** e le imprese in **amministrazione straordinaria**.

Nel caso di **trasferimento della sede legale** o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono **invece esonerate** dal versamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359 del 11/05/2001:

- le **imprese individuali cessate** entro il **31 dicembre precedente** che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione (**30/01/2014**);
- le **società** che hanno approvato entro il **31 dicembre precedente** il **bilancio finale di liquidazione** e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione (**30/01/2014**);
- le **imprese fallite** o in **liquidazione coatta amministrativa** entro il 31 dicembre 2013;
- le **cooperative sciolte** entro il 31 dicembre 2013 con **provvedimento dell'autorità governativa**.

L'ammontare dell'importo dovuto varia a seconda della natura giuridica dei soggetti iscritti e della **sezione di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese**: per la determinazione degli importi da versare si deve far riferimento alle norme contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2011 che **sono state confermate per il 2014** con la circolare dello stesso Ministero del 5 dicembre 2013.

Per le **imprese individuali** iscritte o annotate nella **Sezione Speciale del Registro delle Imprese**, per i **soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A.** (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), **per le società semplici agricole**, le **società semplici** e le **società tra avvocati** il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto in **misura fissa**:

DIRITTO ANNUALE 2014	
Imprese individuali (sezione speciale)	€ 88
Soggetti iscritti al REA	€ 30
Società semplice	€ 200
Società tra avvocati	€ 200
Società semplici agricole	€ 100

Per quanto riguarda le imprese che esercitino attività economiche attraverso **unità locali** dovranno versare per ciascuna unità un diritto annuale in misura pari al **20% di quanto dovuto per la sede principale** fino ad un massimo di € 200; tale importo deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale.

Per le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. non è dovuto alcun importo, mentre per le **unità locali di imprese con sede all'estero il diritto è dovuto in misura fissa ed ammonta ad € 110.**

Per tutte le imprese iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese**, con l'**esclusione delle imprese individuali che versano il diritto in misura fissa pari € 200,00** e quindi per **società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi**, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello **IRAP 2014**, le **misure fisse o le aliquote stabilite** con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2011 e qui di seguito riportate:

Scaglio di fatturato IRAP 2014	Diritto annuale dovuto
Da € 0 ad € 100.000,00	€ 200 fisso
Da € 100.000,01 ad € 250.000,00	€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
Da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 255 + 0,0010% della parte eccedente € 500.000
Da € 1.000.000,01 ad € 10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
Da € 10.000.000,01 ad € 35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
Da € 35.000.000,01 ad € 50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
Oltre € 50.000.000	€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 e fino ad un importo massimo di € 40.000.

Anche per le imprese iscritte alla sezione ordinaria che esercitano l'attività al 100% su unità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale, è dovuto

Attenzione poi che deve essere verificata l'**eventuale maggiorazione fino al 20%** che alcune Camere di Commercio possono applicare dopo la determinazione dell'importo dovuto.

I **soggetti neo iscritti** al Registro Imprese o al R.E.A. **nel corso dell'anno 2014** devono effettuare il versamento del diritto annuale **in misura fissa ed intera** anche qualora l'iscrizione avvenga in corso d'anno, non essendo l'importo dovuto frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.

Per le nuove imprese iscritte nella **sezione ordinaria** nel corso **del 2014** l'importo da versare è pari a quello **relativo alla prima fascia di fatturato (€ 200)** mentre per **le neo imprese individuali** iscritte alla sezione speciale l'importo da versare ammonta ad **€ 88**, per gli **iscritti esclusivamente al R.E.A.** l'importo dovuto è pari ad **€ 30**, per le **società semplici agricole € 100**, per **le società semplici € 200**, per **le società tra avvocati € 200**.

Si ricorda che tali importi vanno versati:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle imprese tramite l'applicazione "ComUnica", con addebito sul conto Telemaco;
- tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Il **termine per il pagamento del diritto** coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi **(16/06/2014)**; tuttavia è possibile versare entro **30 giorni dalla scadenza** applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello **0,40%** (quindi entro il **16/07/2014**).

Le **società di capitali** che approvano il bilancio oltre il **termine ordinario** (entro 180 dalla chiusura dell'esercizio) devono effettuare il versamento entro **il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, e comunque entro il **16/07/2014** (ovvero entro il **20/08/2014** con la maggiorazione dello 0,4%). Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:

- entro il **giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio;
- entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello **di approvazione del bilancio**, se viene approvato oltre i 120 dalla chiusura dell'esercizio.

Il **versamento** del diritto deve avvenire in un'unica soluzione (non è possibile rateizzare) a mezzo **F24 con modalità telematica**; l'importo dovuto **è compensabile** con eventuali crediti disponibili.

Nel caso di **omesso versamento** del diritto è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, entro **1 anno dalla scadenza** e prima che la violazione venga contestata con una sanzione pari al 3% del tributo nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ovvero una sanzione del 3,75% nel caso in cui venga eseguito oltre i 30 giorni ma entro 1 anno dalla violazione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione della SAS proporzionale con separazione dei soci

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' possibile "separare" i soci in disaccordo senza ricorrere ad una **scissione asimmetrica** ossia una scissione nella quale, con il **consenso unanime** dei soci, è possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie ma esclusivamente partecipazioni nella scissa.

E' quanto emerge dal [parere 31.1.2005 n.1 del Comitato Consultivo](#) per le norme antielusive dove si affronta appunto il caso di una **separazione di soci** senza ricorrere a successive cessioni di quote o ad una scissione non proporzionale.

Nel caso di specie, infatti, ciascun socio diventa **unico socio accomandatario** (e quindi amministratore unico) di una società di persone proprietaria di una parte del **compendio patrimoniale** nella quale gli altri soci entrano come accomandanti.

Il caso era il seguente: una società in accomandita semplice aveva come **oggetto sociale** «l'**amministrazione** e la conduzione di **beni immobili**, la ripartizione, la compravendita e la permuta di terreni e fabbricati agricoli civili». Il compendio immobiliare era da sempre appartenuto alla stessa famiglia ed era intenzione di quest'ultima mantenere unitaria la proprietà; tuttavia, i **soci** erano in **disaccordo** circa le **modalità di gestione** del patrimonio, sia per quanto attiene gli **investimenti** da effettuare per la ristrutturazione delle singole unità, sia in relazione alle modalità di valorizzazione del complessivo patrimonio immobiliare.

Preso atto che il **dissidio comprometteva il buon funzionamento** della società, i soci intendevano addivenire ad una scissione così caratterizzata:

- **scissione totale proporzionale** in sei società neo costituite, dove i soci detengono le medesime percentuali con le quali gli stessi concorrono al capitale della società scissa;
- attribuzione alle **società beneficiarie** di **beni immobili** aventi valore sostanzialmente coincidente fra loro;
- le società **beneficiarie** vengono costituite con la forma di **società in accomandita semplice** e «ogni rappresentante del nucleo familiare diverrebbe accomandatario, con ampi poteri di gestione (circa i lavori di ristrutturazione, manutenzione e disposizione), di una delle società derivate dall'operazione di scissione»;
- la scissione avviene in **neutralità fiscale** senza emersione di plusvalenze o minusvalenze;

- le **quote** delle società beneficiarie **non** vengono **cedute** a terzi.

Il Comitato ha espresso **parere favorevole** all'operazione precisando che la scissione societaria «è operazione di per se stessa non elusiva né, singolarmente presa, suscettibile di sottintendere finalità elusive».

Nel caso di specie, inoltre, l'operazione è sorretta anche dalle **valide ragioni economiche** che possono essere rinvenute «nel dichiarato intento di conseguire ... un **appianamento**, tra i diversi rami della famiglia, delle **attuali divergenze** in ordine alle migliori decisioni da assumere per la gestione delle diverse quote del compendio immobiliare che soddisfano le esigenze dei medesimi rami della famiglia».

Ci si può chiedere quali potessero essere le **strade alternative** per conseguire il medesimo risultato.

La stessa soluzione poteva essere raggiunta alternativamente attraverso:

- una **scissione non proporzionale** che si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una **assegnazione ai soci** in misura non proporzionale senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con **conguagli in denaro**. Perché ricorra tale fattispecie è indispensabile che **nessun socio** sia **escluso** dall'assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa;
- una **scissione proporzionale** seguita dalle **cessioni** di quote.

Tuttavia, la scissione non proporzionale avrebbe richiesto la **perizia di stima** ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. richiamato dall'art. 2506 ter.

Inoltre, la **cessione di quote** seguente alla scissione può astrattamente presentare **profili di elusività** in quanto sostituisce la tassazione di plusvalenze di beni di primo livello (immobili) con la tassazione (spesso meno onerosa) di plusvalenze su beni di secondo livello (partecipazioni).

Nel caso di specie, quand'anche il componimento dei dissidi tra soci avesse permesso di non considerare elusiva l'operazione, le **cessioni** di partecipazioni avrebbero comunque potuto generare una **plusvalenza tassabile** in capo ai soci.

IVA

Il trattamento Iva del “full conference pass”

di **Marco Peirola**

All'impresa che manda i propri dipendenti e collaboratori all'estero per partecipare ad una conferenza viene, di regola, addebitato un **corrispettivo unico** che comprende non solo l'**accesso all'evento**, ma anche tutta una serie di **servizi ad esso connessi**, come la distribuzione del materiale didattico, la ristorazione e il pernottamento.

È questa l'ipotesi che si verifica quando la fattura emessa dall'organizzatore della manifestazione riporta, come oggetto, la dicitura **“full conference pass”**.

Se la conferenza è tenuta in un altro Paese UE è verosimile, per le ragioni di seguito esposte, che nella fattura sia indicata anche l'**IVA locale**.

L'art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – dall'art. 3 della Direttiva n. 2008/8/CE, stabilisce che *“il **luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso** prestati a un soggetto passivo è il **luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente**”*.

La portata applicativa di tale disposizione è stata chiarita dagli artt. 32 e 33 del Reg. UE n. 282/2011.

Riguardo all'individuazione dei **servizi relativi all'accesso** alle manifestazioni di cui trattasi, è previsto che gli stessi *“comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un **diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo**, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”* (art. 32, par. 1). Nell'ambito dei servizi in esame, in particolare, rientra *“il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche **quali conferenze e seminari**”* (art. 32, par. 2, lett. c).

In merito, invece, ai **servizi accessori all'accesso** alle manifestazioni, l'art. 33 del Regolamento precisa che i medesimi *“comprendono i **servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini** **forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo**”*.

Nella legislazione IVA italiana, la corrispondente disciplina territoriale è contenuta nell'art.

7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale *“le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”*.

L'Amministrazione finanziaria, nella [circolare n. 37 del 29 luglio 2011](#), ha illustrato le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010 a seguito del recepimento della citata Direttiva n. 2008/8/CE.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Reg. UE n. 282/2011, nel § 3.1.4 della circolare si afferma che *“si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati **connessi con l'accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima**”*.

In definitiva, è corretto che la fattura ricevuta dall'impresa italiana, con oggetto **“full conference pass”**, riporti l'**IVA del Paese UE** nel quale è tenuta la conferenza.

Tale fattura non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT, non essendo relativa ad un **servizio “generico”** ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L'imposta pagata al soggetto estero, ove ne ricorrano le condizioni, **può essere chiesta a rimborso** attraverso la procedura prevista dall'art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972; a tal fine, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati), è possibile inviare l'istanza all'Autorità fiscale del Paese UE di rimborso.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Cantine aperte ma non solo

di **Chicco Rossi**

Come tutti sapranno, sabato e domenica è in programma l'edizione 2014 di quella bella iniziativa che è **Cantine aperte**. Per tutti quelli che hanno la possibilità di muoversi, questa fine settimana può essere l'occasione per unire, come si suol dire, l'utile al dilettevole.

In questo viaggio che ci apprestiamo a fare, infatti, uniremo **arte, storia, cultura, tradizione** e, ovviamente, **enogastronomia**.

Destinazione l'**Umbria**, terra ricca di tradizione.

Partiremo da **Deruta** per poi proseguire fino a **Torgiano** e chiudere il nostro viaggio in una delle capitali del cioccolato, quella **Perugia**, sede del bacio nazionale (a dire il vero Chicco Rossi va fuori di testa e torna indietro di 40 anni quando trova la "**banana**").

Deruta, il cui nome in origine era Diruta, cioè rovinata, è una cittadina a poca distanza da Perugia, famosa in tutto il mondo per la produzione di **maioliche artistiche**, sviluppatasi sin dai primi del '200 e che ha raggiunto il massimo splendore, diffondendosi nel Cinquecento nelle maggiori piazze italiane e iniziando a trovare un affinamento nelle tecniche di lavorazione (viene introdotta la **tecnica del lustro**, il cui primo pezzo, raffigurante il martirio di **san Sebastiano**, è conservato al **Victoria and Albert Museum** di Londra).

Merita una visita la chiesa di **San Francesco** dove è possibile ammirare le maioliche. La chiesa, di stile gotico, con una facciata di arenaria e il portale ogivale si affaccia su piazza dei Consoli dove è possibile ammirare anche l'omonimo palazzo del '300, attuale sede comunale. Ma nella stessa piazza vi è il convento francescano, fondato nel 1008 e dove passò gli ultimi giorni della sua vita **Papa Urbano IV** citato dal monumentale **Wagner** nel dramma **Tannhäuser**.

E per mangiare? Niente di meglio che la **Locanda del bracconiere**, location romantica nel cuore di Deruta dove poter degustare una splendida stracciata al tartufo accompagnata o il piatto tipico, le tagliatelle con le frattaglie d'oca, a cui far seguire un filetto di chianina che si scioglie in bocca, il tutto accompagnato da quello che è un Re da queste parti: un **Sagrantino di Montefalco** di quello che ne è l'ambasciatore indiscusso: **Arnaldo Caprai**.

Un vino prodotto con uve di Sagrantino al 100%, che affina per 24 mesi in *barriques* di rovere francese e almeno altri 8 in bottiglia.

Dal colore rosso scuro quasi impenetrabile, all'olfatto si presenta con una complessità sorprendente che varia dalla confettura di mora alla rosa, dalla noce moscata al pepe, dalla resina di pino alla menta, dal chiodo di garofano al cacao. Al gusto morbido e al contempo fresco.

Aperte le danze, è il momento di ripartire con destinazione Torgiano, patria del vino Torgiano doc e di una grande famiglia di vignaioli italiani: i **Lungarotti**. Ma prima di andare a degustare il **Rubesco**, perché non passeggiare per le strade di questo piccolo **borgo di Giano**, ripercorrendo quel che rimane delle mura castellane da cui, in certi punti si gode una splendida vista della valle del Tevere?

Partendo dalla **Torre Baglioni** si arriva fino alla **Torre Jaccera**, avendo il tempo di fermarsi per a visitare la Chiesa di Santa Maria dell'Olivello di incantevole semplicità.

Tornando indietro non si può non fermarsi a **Palazzo Graziani-Baglioni** del XVII secolo ed entrare in un viaggio lungo 5000 anni accompagnati dal nettare tanto amato da tutti i popoli.

Tutto questo è il museo del vino di Torgiano, ideato e realizzato da **Maria Grazia Marchetti**, storica dell'arte e moglie di quel **Giorgio Lungarotti** di cui andremo a visitare le cantine.

Ma come si possono perdere le 20 sale che ospitano oltre 2800 manufatti di archeologia, ceramica, grafica, editoria antiquaria?

Esaltati dal museo si corre a testa bassa verso le cantine Lungarotti dove bisogna degustare la bandiera della famiglia: il **Rubesco riserva**, un **3 bicchieri** garantito ogni annata.

Ottenuto da uve Sangiovese e Canajolo, si presenta con un colore rosso rubino profondo. All'olfatto ha un profumo profondo e complesso che ricorda la marasca e la mora, con note mentolate e un finale speziato. Al gusto morbido e vellutato, con un finale lungo e persistente.

A questo punto, per gli impavidi, quale giusto chiusura del cerchio, perché non andare a vedere un vero incanto dell'architettura e dell'arte italiana? Ci stiamo riferendo alla **Basilica di San Pietro a Perugia** il cui pavimento, vedi come è strana la vita è opera dei maestri ceramisti di Deruta.

Si resterà incantati a testa insù ad ammirare "La Pietà" del Perugino o le opere dell'Appiani (attenzione Francesco e non l'impareggiabile Andrea) per arrivare fino all'inquietante e misteriosa "**Apoteosi dell'Ordine dei Benedettini**" di **Vassillacchi**.

Ma tutto torna a posto addentando un bacio Perugina...

P.S.: aspettiamo le vostre esperienze su Cantine Aperte 2014 a info@ecnews.it